



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 gennaio 2023
(OR. en)

5838/23

EF 30
ECOFIN 84
DELECT 15

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 gennaio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 732 final
Oggetto:	RETTIFICA del 24.1.2023 del regolamento delegato della Commissione, del 5 ottobre 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili e le condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell'adeguatezza dei valori minimi della perdita in caso di default per le esposizioni garantite da beni immobili (C(2022) 6941 final)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 732 final.

All.: C(2023) 732 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.1.2023
C(2023) 732 final

RETTIFICA

del 24.1.2023

del regolamento delegato della Commissione, del 5 ottobre 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili e le condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell'adeguatezza dei valori minimi della perdita in caso di default per le esposizioni garantite da beni immobili

(C(2022) 6941 final)

RETTIFICA

del regolamento delegato della Commissione, del 5 ottobre 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni garantite da beni immobili e le condizioni di cui tenere conto per la valutazione dell'adeguatezza dei valori minimi della perdita in caso di default per le esposizioni garantite da beni immobili

(C(2022) 6941 final)

All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b),

anziché: «le condizioni che incidono sulle determinanti delle stime della LGD tra cui, se del caso:

- i) cambiamenti intervenuti nella durata e nell'efficacia dei procedimenti di recupero dei crediti, dovuti a modifiche delle procedure di recupero;
- ii) cambiamenti nella frequenza del ritorno *in bonis* dei debitori o delle singole linee di credito, dovuti a variazioni dei tassi di disoccupazione;
- iii) cambiamenti nei livelli di debito delle famiglie o delle imprese;
- iv) tassi d'interesse;»,

leggasi: «le condizioni che incidono sulle determinanti delle stime della LGD tra cui, se del caso:

- i) cambiamenti intervenuti nella durata e nell'efficacia dei procedimenti di recupero dei crediti, dovuti a modifiche delle procedure di recupero;
- ii) cambiamenti nella frequenza del ritorno *in bonis* dei debitori o delle singole linee di credito, dovuti a variazioni dei tassi di disoccupazione, o cambiamenti nei livelli di debito delle famiglie o delle imprese;
- iii) tassi d'interesse;».

All'articolo 4,

anziché: «Le autorità designate conformemente all'articolo 124, paragrafo 1 bis, o all'articolo 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 che determinano le perdite effettive a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento o che valutano l'adeguatezza dei valori minimi della LGD a norma dell'articolo 2 del presente regolamento per un segmento immobiliare o una parte del territorio di uno Stato membro possono utilizzare altre fonti di dati, tra cui le segnalazioni ad hoc nazionali e i registri dei crediti relativi a tale segmento o territorio, a condizione che i dati raccolti a norma

dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 430 bis di detto regolamento non siano sufficientemente granulari.»,

leggasi: «Le autorità designate conformemente all'articolo 124, paragrafo 1 bis, o all'articolo 164, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 che determinano le perdite effettive a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento o che valutano l'adeguatezza dei valori minimi della LGD a norma dell'articolo 2 del presente regolamento per un segmento immobiliare o una parte del territorio di uno Stato membro possono utilizzare altre fonti di dati, tra cui le segnalazioni ad hoc nazionali e i registri dei crediti relativi a tale segmento o a tale parte del territorio, a condizione che i dati raccolti a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 430 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 non siano sufficientemente granulari.».